

Ordinanza sul tiro fuori del servizio
(Ordinanza sul tiro)

Modifica del ... 2006

DISEGNO (Variante 2)

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L'ordinanza sul tiro del 5 dicembre 2003¹ è modificata come segue:

Art. 5a Ottenimento di un'arma personale in prestito

¹ Chiunque intende ottenere un'arma personale in prestito deve presentare un estratto del casellario giudiziale centrale rilasciato da tre mesi al massimo.

² Questa disposizione non si applica ai militari.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2007.

... 2006

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il Presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

¹ RS 512.31